

**REGOLAMENTO (CE) N. 835/96 DELLA COMMISSIONE****del 6 maggio 1996****recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23,considerando che il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 774/96<sup>(4)</sup>, ha istituito misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito, in particolare autorizzando il pagamento di 1 ECU/kg peso vivo per gli animali abbattuti nel quadro del regime istituito da detto regolamento; che si è constatato che non è sempre possibile pesare gli animali vivi; che è quindi necessario prevedere anche la possibilità di effettuare i pagamenti in base al peso carcassa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 716/96 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, qualora sia necessario pesare l'animale dopo che è stato abbattuto, per calcolare il corrispondente peso vivo si moltiplica per il coefficiente 2 il peso carcassa previo dissanguamento e rimozione della pelle, della testa, delle zampe e dei visceri.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.<sup>(3)</sup> GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU n. L 104 del 27. 4. 1996, pag. 21.